

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire.

10.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

10.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi - quali lettera raccomandata, telegramma o fax - atti a garantire la prova dell'avvenuto

ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto ad otto giorni.

10.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

10.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

Articolo 11 - Partecipazione alle assemblee

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza è presieduta dal Consigliere di Amministrazione più anziano nella carica o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età. In assenza o impedimento di tutti i Consiglieri l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

12.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti

di cui all'art. 2371 c.c.

12.3 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, proposto dal Presidente e designato dagli intervenuti, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.4 del presente Statuto.

Articolo 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

13.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge.

13.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.

Articolo 14 - Sistemi di amministrazione e di controllo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, mentre il controllo contabile è affidato ad una società di revisione ai sensi di legge e del presente Statuto.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

15.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque componenti tra cui il Presidente. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea su designazione del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.7, comma 6, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n. 178.

15.2 Tutti gli Amministratori, tra cui il Presidente, nominati in sede di prima Assemblea in conformità alle previsioni dell'art. 15.1 del presente Statuto e dell'art. 7, 12° comma, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n.178, durano in carica sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2006. Gli Amministratori nominati successivamente durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.

15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., previa designazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 16 - Presidente

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e permane nella carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina

un Segretario.

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art.19 del presente statuto;

b) esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2 del presente Statuto, riferendo, almeno ogni tre mesi al Consiglio e al Collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; adotta in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica;

c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi;

d) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del

presente Statuto;

f) può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Articolo 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma o fax, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 del presente statuto.

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica, o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età.

17.4 Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

17.5 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

17.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dal processo verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe

18.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie

competenze al Presidente ad eccezione:	
a) di quanto previsto agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.;	
b) della determinazione delle indennità e del rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi sociali in ragione del loro ufficio;	
c) della predisposizione del programma pluriennale ed annuale delle attività della società;	
d) delle proposte di accordi inerenti all'applicazione della convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;	
e) dell'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 50 milioni di euro;	
f) dell' approvazione di contratti di affidamento di lavori di importo superiore al limite di applicazione della normativa comunitaria nonché di contratti di affidamento di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato;	
g) dell'approvazione di atti aggiuntivi ai contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi qualora il nuovo importo contrattuale superi il valore indicato alla precedente lett. f);	
h) dell'acquisto e la vendita di beni immobili per importi superiori a 2,5 milioni di euro e di beni mobili per importi superiori a 250 mila euro;	

i) della costituzione di società, nonché dell'acquisizione e della cessione di partecipazioni societarie.

18.3 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - ai sensi dell'art. 2365 c.c. - le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e 2505-bis c.c., gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, nonché le deliberazioni di cui all'art. 3.1 del presente Statuto.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può comunque delegare anche ad uno o più Consiglieri il compimento di atti o categorie di atti relativi alle materie già delegate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, restando in ogni caso esclusa la delega della rappresentanza e della firma sociale.

Articolo 19 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Remunerazione dei Consiglieri

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i

compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e, fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Articolo 21 - Collegio Sindacale

21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è eletto su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre gli altri sindaci effettivi e supplenti sono eletti su designazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

21.2 Tutti i Sindaci, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale, nominati in sede di prima Assemblea in conformità alle previsioni dell'art.7, 12° comma, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n.178, durano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2006. I Sindaci nominati successivamente durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti i Sindaci sono

rieleggibili.

21.3 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

21.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

Articolo 22 - Doveri del Collegio Sindacale

22.1 Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.

22.2 Sino alla data del 30 settembre 2004 il Collegio Sindacale continua a svolgere anche il controllo contabile. A decorrere dal 1 ottobre 2004 il controllo contabile è affidato ad una società di revisione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Articolo 23 - Controllo Contabile

23.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

23.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la

quale determina il corrispettivo spettante alla
società di revisione per l'intera durata
dell'incarico.
23.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con
scadenza alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.
23.4 La società incaricata del controllo contabile
esercita le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c. e
documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto
presso la sede della Società.
Articolo 24 - Direttore Generale
Su proposta del Presidente, il Consiglio di
Amministrazione nomina il Direttore Generale,
determinandone i poteri e il compenso.
Articolo 25 - Organizzazione della Società
Il Consiglio, su proposta del Presidente, approva la
struttura organizzativa della Società.
Articolo 26 - Esercizio sociale e bilancio
26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di
ogni anno. Il primo esercizio sociale decorre dalla
data della prima Assemblea, ai sensi dell'art. 7,
comma 7, del D.L. n. 138/2002 e si chiude al 31
dicembre 2003.
26.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di

Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Costituiscono ricavi della Società, tra gli altri, tutti i proventi percepiti dall'esercizio delle attività oggetto della concessione di cui all'art. 2.1 del presente statuto.

26.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea fermo restando la riserva di legge.

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione della Società

27.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

27.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Articolo 28 - Rinvio

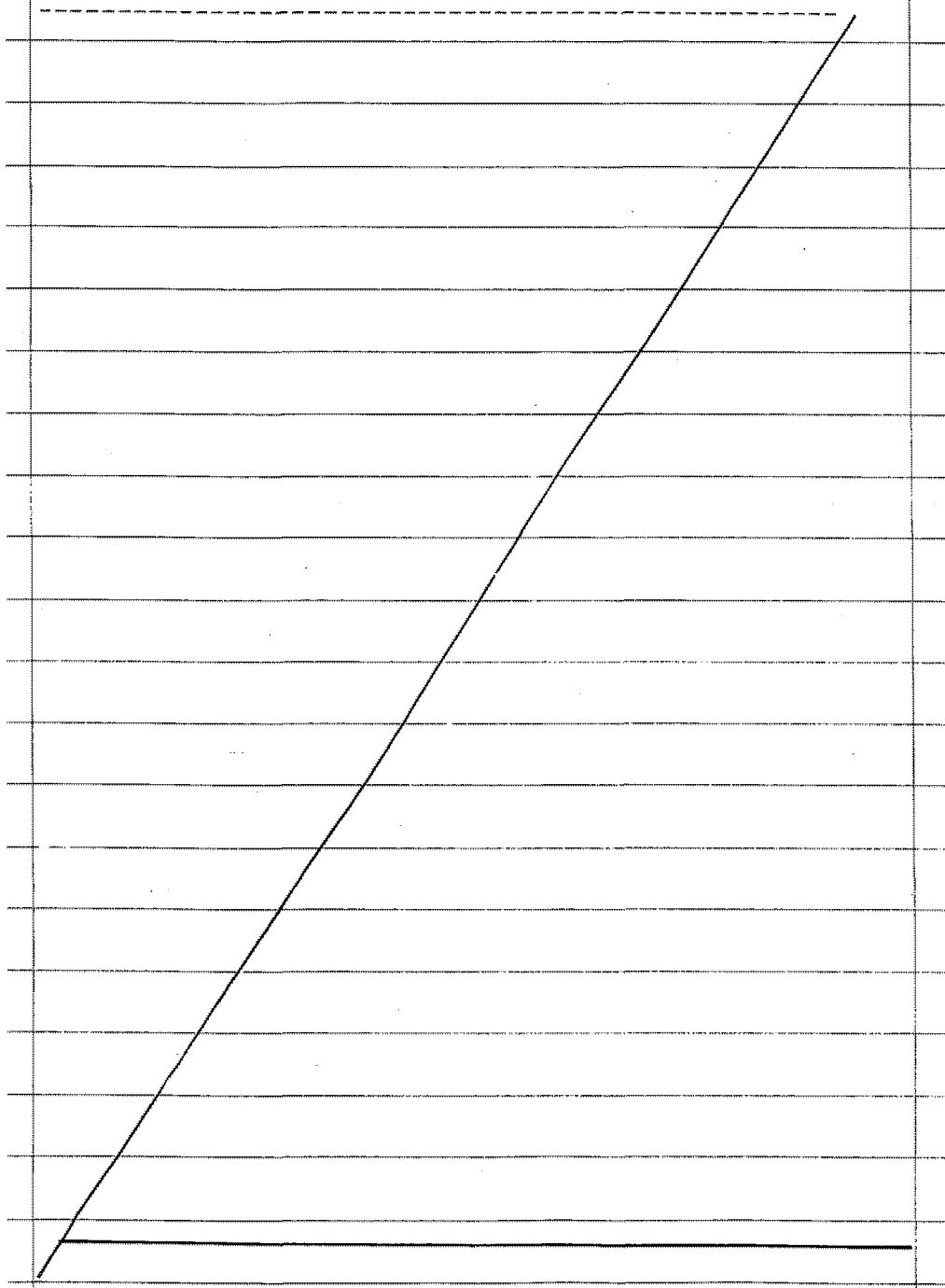
28.1 Trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n. 178.

28.2 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile,

le leggi speciali in materia e la normativa speciale
relativa ad ANAS S.p.A.

F.to VINCENZO POZZI

" PAOLO CASTELLINI - Notaio





68586 5/50

ALL. 118¹¹

ROGITO 1/11/04

Bilancio al 31 dicembre 2003
Relazione sulla Gestione

Bozza al 15 luglio 2004

Descrizione

~~€/min~~[illegible]